

(N. 436)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente legge il Tesoro, preso gli opportuni accordi con le Amministrazioni interessate, ha inteso limitare l'ampia facoltà concessa dall'articolo 7 del decreto-legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, al Ministero dell'assistenza post-bellica ed usata poi dai Ministeri che a norma del successivo decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, ne sono subentrati nelle attribuzioni, di effettuare le spese per l'assistenza dianzi indicata con ordini di accreditamento *senza alcun limite di somma*.

Tale ampia e grave deroga, che poteva trovare giustificazione in circostanze contingenti e per gli stessi motivi per i quali venne istituito un apposito Ministero per l'assistenza post-bellica, non poteva non preoccupare l'Amministrazione del tesoro, in quanto con l'abolizione di ogni limite di somma agli ordini di accreditamento cessa ogni remora alla resa del conto da parte dei funzionari delegati responsabili.

Com'è noto, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sopprime il Ministero dell'assistenza post-bellica ripartendone le attribuzioni fra il Ministero dell'interno — ove è stata istituita apposita Direzione generale —, quello del lavoro e della previdenza sociale, quello della difesa, quello dei lavori pubblici, quello dell'agricoltura e delle foreste e quello della pubblica istruzione.

I predetti Dicasteri provvedono ora ai servizi ad essi devoluti, già di pertinenza del Ministero dell'assistenza post-bellica, avvalendosi delle stesse facoltà previste dal cennato articolo 7 del decreto legislativo n. 425 del 1945, cioè a mezzo di aperture di credito senza alcun limite di somma.

Ora sembra che la cennata facoltà possa esser limitata, tanto più che in molti casi sono da ritenersi sufficienti i normali limiti, ultimamente elevati a 5 milioni di lire col decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, eccezione fatta per alcuni servizi passati al Ministero

dell'interno e per quelli passati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Pertanto, è stato predisposto l'accluso disegno di legge, con il quale:

1°) viene abrogato, con l'articolo 1, l'articolo 7 del decreto-legislativo 31 luglio 1945, n. 425, in base al quale, in deroga all'articolo 56 della legge di contabilità generale, le spese della assistenza post-bellica possono farsi senza alcun limite sia per quanto concerne la loro natura che per l'importo delle aperture di credito.

Resta altresì abrogata, la facoltà prevista dal comma terzo dello stesso articolo 7 di stipulare per il servizio di cassa apposita convenzione con uno degli Istituti di credito di diritto pubblico, in quanto non è più ormai ammissibile che detto servizio venga, per tali gestioni affidato ad Istituto diverso dalla Banca d'Italia, e resta, inoltre, abrogata la norma di cui al comma secondo del detto articolo 7, che estende alla gestione delle spese di assistenza di cui trattasi le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodi di guerra, di cui al decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, dovendo, comunque anche per le spese in parola trovare applicazione le usuali disposizioni di contabilità di Stato;

2°) vien disposto, con l'articolo 2 che alcune spese, che a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27 vengono devolute al Ministero dell'interno - e per le quali il normale limite di lire 5 milioni stabilito dall'articolo 56 della legge di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni si

manifesta palesemente inadeguato per assicurare i relativi servizi - possano essere fatte, in deroga all'articolo 56 della legge di contabilità di Stato, con aperture di credito entro i limiti di somma per ciascun gruppo di spese indicati nell'articolo 2 dello schema allegato;

3°) analogamente, con l'articolo 3 dello schema stesso si dispone che le spese per l'assistenza post-bellica devolute al Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 27 del 1947, possano essere eseguite a mezzo di aperture di credito fino all'importo di lire 15 milioni.

Circa la decorrenza del provvedimento, non è sembrato opportuno di modificare l'attuale ordinamento dei servizi nel corso del presente esercizio finanziario, anche perchè è necessario che alcune Amministrazioni, specie quella dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, abbiano il tempo necessario per organizzare i propri uffici in modo che il funzionamento dei servizi non abbia a soffrire soverchiamente per effetto di una troppo immediata applicazione della legge proposta.

Pertanto, vien previsto che essa avrà effetto dall'inizio del prossimo esercizio finanziario 1949-50.

Correlativamente, le agevolazioni di cui agli articoli 2 e 3 del disegno di legge allegato cessano di aver vigore al 30 giugno 1950.

Nel disegno di legge sono stati accolti i suggerimenti dati dalla Corte dei conti, sentita a Sezioni Unite, a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abrogato, con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1949-50, l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Pertanto, salve le eccezioni previste dai successivi articoli, per le spese dei servizi già di pertinenza del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica devoluti ad altre Amministrazioni a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sarà provveduto mediante apertura di credito nei casi ed entro i limiti previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto.

Art. 2.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consentito il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate che riguardino le attribuzioni devolute al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicata:

a) per la istituzione e il mantenimento di centri di raccolta e di smistamento, mense, posti di ristoro e per le spese occorrenti alla smobilitazione dei centri di raccolta L. 100.000.000

b) per la istituzione ed il mantenimento di case di cura, di convalescenza e di ricovero e per

i rimborsi ad enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni relative all'assistenza sanitaria effettuate per conto del Ministero dell'interno alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 nonchè per l'assistenza sanitaria e farmaceutica in genere L. 15.000.000

c) per l'istituzione ed il mantenimento di case di ricovero per minorenni e per i rimborsi ad enti, istituti ed associazioni e comitati per le prestazioni assistenziali, escluse quelle sanitarie, effettuate per conto del Ministero dell'interno a favore dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646. L. 30.000.000

d) per sussidi in danaro per l'assistenza esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra L. 30.000.000

e) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti lettercci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari agli assistibili bisognosi e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione L. 15.000.000

Art. 3.

Parimenti, è consentito il pagamento a mezzo aperture di credito fino all'importo di lire 15.000.000 per le spese attinenti ai servizi che a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 feb-

braio 1947, n. 27 sono stati devoluti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Gli articoli 2 e 3 della presente legge avranno vigore fino al 30 giugno 1950.